



Provincia
di Milano

M-15 ODG

DELIBERAZIONE N°...^{764/06}... REP. GEN.

GIUNTA PROVINCIALE

Atti n° 209775 21.1/2004/10563

Seduta del 30 OTT. 2006

Presidente

FILIPPO LUIGI PENATI

Vice Presidente

ALBERTO MATTIOLI

Assessori Provinciali

GIANSANDRO BARZAGHI

DANIELA BENELLI

BRUNA BREMBILLA Assente

GIULIANA CARLINO

BRUNO CASATI Assente

FRANCESCA CORSO

IRMA DOMENICA DIOLI Assente

DANIELA GASPARINI

ALBERTO GRANCINI

PAOLO MATTEUCCI

PIETRO MEZZI

PIETRO LUIGI PONTI

ROSARIA ROTONDI

LUIGI VIMERCATI Assente

Con l'assistenza del Segretario Generale Antonino PRINCIOTTA

Su proposta dell'Assessora Francesca CORSO

Oggetto: Istituzione del Nucleo Operativo Emergenze di protezione civile (NOE) della Provincia di Milano

Il Direttore Centrale patrimonio e servizi generali dott.arch. Valerio GALLINELLA

Il Direttore del Settore protezione civile e assicurazioni dr. Roberto MOSSERI

L'atto si compone di 7 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

Richiamate:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 di "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- l'art. 108 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " con il quale vengono conferite alle Province le nuove funzioni in materia di protezione civile;
- gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuiscono alle Province funzioni amministrative di interesse provinciale e compiti di programmazione;
- la Legge Regionale del 22.05.04, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" che all'art. 7 individua nel Presidente della Provincia l'autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile di cui all'art. 2 lettera b) della L. 225/1992; e all'art.3 comma 1 lettera a) prevede che le province attivino *i servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano di emergenza;*

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale :

- n. 22 del 20 febbraio 2003 di approvazione del Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 3 comma 151 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1;
- n. 9 del 29 gennaio 2004 di approvazione del piano di emergenza di protezione civile della provincia di Milano ai sensi dell'art. 3 comma 151 lettera d) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1;

Richiamata al propria deliberazione rep. gen. n. 476/06 atti n. 126384/06 9.5\2005\1346 del 10.07.06, avente ad oggetto: *Riorganizzazione del Settore protezione civile e assicurazioni;*

Considerato che la Provincia di Milano è attualmente dotata di una struttura tecnico operativa cui fanno parte n 20 dipendenti volontari in servizio presso diversi settori tecnici dell'ente, costituita per fare fronte alle emergenze di protezione civile verificatesi nel tempo sia sul territorio provinciale che sul territorio nazionale e all'estero;

Visto l'allegato facente parte integrante del presente provvedimento nel quale si formalizza l'istituzione della struttura del Nucleo Operativo Emergenze di protezione civile (NOE) della Provincia di Milano e nel quale vengono disciplinate le attività del NOE attraverso l'individuazione dei compiti spettanti ai volontari ed nel quale vengono definite tutte le procedure inerenti la loro partecipazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari immediati;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore del Settore protezione civile e assicurazioni in data 11 ottobre '06;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore Centrale finanze e bilancio in data 16 ottobre 2006;

Udito il Relatore;

A voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di formalizzare e di istituire il Nucleo Operativo Emergenze di protezione civile (NOE) della Provincia di Milano così come specificato in premessa approvandone le linee di indirizzo allegate che ne disciplinano l'attività;

2) di demandare al Direttore del Settore competente l'assunzione di tutti i provvedimenti attuativi conseguenti.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	IL RAGIONIERE CAPO	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va	IL DIRETTORE
Data 16/10/2006	F.TO Giuseppe Cerri	Data 11/10/2006	F.TO Roberto Mosseri
			IL DIRETTORE
		Data
	VISTO, IL DIRETTORE CENTRALE		
Data 25/10/2006	F.TO Valerio Gallinella		

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Penati

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Princiotta

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00 con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li **30 OTT. 2006**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Princiotta

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/00.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.



Provincia
di Milano

NUCLEO OPERATIVO EMERGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Art. 1

E' costituito presso la Provincia di Milano il **NUCLEO OPERATIVO EMERGENZE** formato da personale dell'Ente, di seguito denominato NOE, al quale possono aderire i dipendenti in ruolo della Provincia di Milano di ambo i sessi, indipendentemente dal profilo di inquadramento giuridico, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza sia sul territorio nazionale, che internazionale.

I dipendenti che aderiscono al NOE mantengono nell'esercizio dell'attività di Protezione Civile lo stesso rapporto lavorativo contrattuale con l'ente e l'appartenenza alla Direzione di riferimento.

Art. 2

L'ammissione al NOE è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Direttore del Settore Protezione Civile e del Direttore Centrale di riferimento.

L'Ente individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei dipendenti all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Ente, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al NOE e l'eventuale "specializzazione".

Art. 3

Il Presidente della Provincia o l'assessore da lui delegato, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, ai sensi della L.R. n. 16/2004, provvede all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano

di emergenza provinciale. Il Direttore del Settore di Protezione Civile o il funzionario da lui delegato è il responsabile del NOE di protezione civile, con compiti d'indirizzo e di raccordo per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il personale facente parte del NOE viene attivato dal Direttore del Settore Protezione Civile :

1. in via ordinaria, previo accordo col direttore di riferimento da cui dipende il dipendente;
2. in emergenza, con sola informazione verbale e/o scritta al Direttore di riferimento.

Art. 5

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4 il Direttore del Settore Protezione Civile o il funzionario da lui delegato, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicura la partecipazione del NOE alla attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantisce turni di reperibilità, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- assicura il raccordo con il responsabile del Centro Operativo attivato per l'emergenza specifica .
- cura l'informazione e l'addestramento del gruppo, come specificato al successivo art. 6, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio provinciale, anche in collaborazione con altri comuni;
- assicura la partecipazione degli operatori del NOE alla colonna mobile della protezione civile provinciale per le attività sul territorio nazionale che internazionale;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 6

I candidati devono presentare istanza completa di curriculum vitae che evidenzi competenze di carattere tecnico-operative o socio-comunicative al Direttore del Settore protezione civile. E' ritenuto indispensabile il possesso della patente B o categoria superiore.

- ☑ Il personale ammesso, a seguito del provvedimento di iscrizione al NOE da parte del Direttore del Settore Protezione Civile, per potere operare dovrà superare un corso di base in materia di protezione civile con le modalità esposte nella **D.G.R. 26 novembre 2004 - n.7/19616** pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 51 del 13 dicembre 2004.

Il numero dei volontari appartenenti al NOE è individuato come soglia massima in 40 unità. Tale numero potrà variare a seconda delle necessità individuate dal Direttore del Settore, sentito Dirigente di riferimento.

Art. 7

Il NOE in emergenza opera alle dipendenze del Direttore del Settore protezione civile o del funzionario da lui delegato, che a sua volta si rapporta con gli Organi della Provincia preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Gli appartenenti al NOE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile alle quali sono chiamati con impegno, lealtà, senso di responsabilità, solidarietà e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il volontario si impegna a rispettare le regole e le norme contenute e definite nel presente documento e ad adempiere nel modo migliore ai compiti che gli verranno assegnati;

Art. 9

I dipendenti attivati dal NOE godono di tutti i benefici e sono sottoposti agli obblighi di legge e previsti dal Regolamento interno dell'Ente.

Art. 10

Il Direttore del Settore protezione civile o il funzionario da lui delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente documento.

Art. 11

Il rispetto del presente documento, da parte dei volontari condizionano l'appartenenza al NOE. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente documento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Direttore del Settore protezione civile e se del caso l'eventuale esclusione del volontario dal NOE provinciale di protezione civile.

Il Direttore del Settore protezione civile è tenuto, all'atto di accettazione del dipendente al NOE, a trasmettere per notizia, copia del presente atto al dipendente e al dirigente della struttura di riferimento.